



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 23/01/2013
Contestualmente all'affissione sarà trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:

SERVIZI FINANZIARI

SERVIZIO TRIBUTI

Dalla residenza Municipale, li 07/01/2013

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo, su attestazione del messo comunale,
CERTIFICA
che copia della presente determinazione dirigenziale è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 23/01/2013 al 07/02/2013

Dalla Residenza Municipale, li

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 858 DEL 17/10/2012

LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE PER ATTIVITÀ ESECUTIVE A CORIT RISCOSSIONI LOCALI S.P.A. AI SENSI DELL'ART.17 COMMA 6, D.LGS. 112/1999, COME MODIFICATO DAPPRIMA DALL'ART.23, COMMA 32, D.L. 98/2011 E DA ULTIMO DALL'ART.10, COMMA 13-QUATER, D.L.201/2011 CHE HA INTRODOTTTO ANCHE IL COMMA 6.1 E DELL'ART.17, COMMA 6-BIS, D.LGS.112/1999, INTRODOTTTO DALL'ART.23, COMMA 32, D.L.98/2011, SECONDO LE MODALITÀ STABILITE DALL'ART.23, COMMA 33, D.L.98/2011

CENTRO DI RESPONSABILITÀ'
SETTORE 01

SERVIZIO
SERVIZIO TRIBUTI

DIRIGENTE RESPONSABILE
Claudia Rufer

IL DIRIGENTE

Richiamata la deliberazione n. 16 del 26/03/2012, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2012, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2012/2014 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

Richiamata la deliberazione della Giunta n. 124 del 08/08/2012, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale si è provveduto all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2012 ed all'assegnazione delle risorse ai diversi settori dell'Ente;

Vista la lettera del 30 marzo 2012 pervenuta al protocollo dell'ente il 6 aprile 2012, n.9361 con cui Corit Riscossioni Locali SPA ha richiesto la liquidazione dei rimborsi spese per attività esecutive ai sensi dell'art.23, commi 32 e 33, D.L. 98/2011 sostenute nel periodo 1.1.2011-31.12.2011;

Vista la lettera del 26 giugno 2012 pervenuta al protocollo dell'ente il 29 giugno 2012, n.17420, allegata agli atti della presente determinazione, con cui Corit Riscossioni Locali SPA, in rettifica ed in sostituzione della sua precedente del 30 marzo 2012, ha richiesto la liquidazione dei rimborsi spese per attività esecutive ai sensi dell'art.23, commi 32 e 33, D.L. 98/2011, sostenute nel periodo 1.1.2011-31.12.2011, aggiornando e correggendo i dati e gli importi da liquidare che ammontano al momento ad Euro 7.183,18;

Visto l'art.17, comma 6, D.Lgs.112/1999, come modificato dapprima dall'art.23, comma 32, D.L.98/2011 e successivamente dall'art.10, comma 13-quater, D.L.201/2011, secondo il quale: "All'agente della riscossione spetta, altresì, il rimborso degli specifici oneri connessi allo svolgimento delle singole procedure, che è a carico:

- a) dell'ente creditore, se il ruolo viene annullato per effetto di provvedimento di sgravio o in caso di inesigibilità;
- b) del debitore, in tutti gli altri casi;

Considerato che l'art.17, comma 6, D.Lgs 112/1999, nella versione vigente al 1.1.2011 non si discostava, nella sostanza, dalla versione attualmente vigente in quanto risultava del seguente tenore: "All'agente della riscossione spetta il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive, sulla base di una tabella approvata con decreto del Ministero delle Finanze, con il quale sono altresì stabilite le modalità di erogazione del rimborso stesso. Tale rimborso è a carico:

- a) dell'ente creditore, se il ruolo viene annullato per effetto di provvedimenti di sgravio o in caso di inesigibilità;
- b) del debitore, in tutti gli altri casi;

Considerato che Corit Riscossioni Locali S.p.A. pur non essendo Agente della riscossione, è titolare della riscossione di parte delle entrate comunali almeno fino al 31.12.2012, in virtù dell'art.3, comma 24, D.L.30.9.2005, n.203, i cui termini originari sono stati prorogati da varie norme e, da ultimo, dall'art.10, comma 13-novies, D.L. 201/2011 e che la disciplina dei rimborsi spese di cui all'art.17, comma 6, D.Lgs. 112/199 si applica anche a questa Società per espressa previsione della convenzione che regola i rapporti tra la medesima e il Comune di Cattolica a seguito dell'entrata in vigore

del predetto art.3, comma 24, D.L.30.9.2005, n.203;

Visto l'art.17, comma 6.1, D.Lgs. 112/1999, introdotto dall'art.10, comma 13-quater, D.L.201/2011, secondo il quale: “Con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate:

- a) le tipologie di spese oggetto di rimborso;
- b) la misura del rimborso, da determinare anche proporzionalmente rispetto al carico affidato e progressivamente rispetto al numero di procedure attivate a carico del debitore;
- c) le modalità di erogazione del rimborso;

Considerato che il predetto decreto non è stato ancora emanato e che, in base all'art.10, comma 13-quinquies, D.L.201/2011, potrà essere adottato entro il 31 dicembre 2013;

Considerato che, tuttavia, a mente dell'art.10, comma 13-sexies, D.L.201/2011, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al predetto comma 6.1 dell'art.17, D.Lgs. 112/1999, continua ad applicarsi la disciplina vigente, dettata, per il rimborso delle spese esecutive, dal DM 21 novembre 2000;

Visto l'art.17, comma 6-bis, D.Lgs 112/1999, introdotto dall'art.23, comma 32, D.L.98/2011 in base al quale: “Il rimborso delle spese di cui al comma 6, lettera a), maturate nel corso di ciascun anno solare e richiesto entro il 30 marzo dell'anno successivo, è erogato entro il 30 giugno dello stesso anno. In caso di mancata erogazione, l'agente della riscossione è autorizzato a compensare il relativo importo con le somme da riversare. Il diniego, a titolo definitivo, del discarico della quota per il cui recupero sono state svolte le procedure che determinano il rimborso, obbliga l'agente della riscossione a restituire all'ente, entro il decimo giorno successivo alla richiesta, l'importo anticipato, maggiorato degli interessi legali. L'importo dei rimborsi spese riscossi dopo l'erogazione o la compensazione, maggiorato degli interessi legali, è riversato entro il 30 novembre di ciascun anno”;

Considerato che, per espressa previsione dell'ar.23, comma 33, D.L.98/2011, la norma di cui al punto precedente è applicabile già per la richiesta delle spese sostenute a partire dall'anno 2011 e che quindi la richiesta della società di riscossione è legalmente fondata e la mancata erogazione del rimborso autorizza l'agente della riscossione a compensare il relativo importo con le somme da riversare.

Dato atto che comunque la liquidazione delle spese per procedure esecutive è a titolo provvisorio in quanto, come scritto nell'appena citato comma 6-bis: “...Il diniego, a titolo definitivo, del discarico della quota per il cui recupero sono state svolte le procedure che determinano il rimborso, obbliga l'agente della riscossione a restituire all'ente, entro il decimo giorno successivo alla richiesta, l'importo anticipato, maggiorato degli interessi legali. L'importo dei rimborsi spese riscossi dopo l'erogazione o la compensazione, maggiorato degli interessi legali, è riversato entro il 30 novembre di ciascun anno.”;

Visti:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;

- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

D E T E R M I N A

1) di rimborsare alla società Corit Riscossioni Locali S.p.A. la somma di Euro 7.183,18 a titolo liquidazione dei rimborsi spese per attività esecutive sostenute nel periodo 1.1.2011-31.12.2011, richieste con lettera del 26 giugno 2012 pervenuta al protocollo dell'ente il 29 giugno 2012, n.17420, allegata agli atti della presente determinazione;

2) di impegnare la somma di Euro 7.183,18 sul capitolo 730.003, impegno n.1029 del bilancio 2011, codice SIOPE 1304;

3) di dare atto che il rimborso di che trattasi è a titolo provvisorio e che Corit Riscossioni Locali S.p.A. dovrà restituire all'ente, entro il decimo giorno successivo alla richiesta, l'importo anticipato, maggiorato degli interessi legali in caso di diniego, a titolo definitivo, del discarico della quota per il cui recupero sono state svolte le procedure che determinano il rimborso, a norma dell'art.17, comma 6-bis, D.Lgs 112/1999; allo stesso modo, sempre in base alla medesima norma, l'importo dei rimborsi spese riscossi da parte della società di riscossione a carico dei contribuenti dopo l'erogazione del Comune, maggiorato degli interessi legali, sarà versato all'Ente entro il 30 novembre di ciascun anno;

4) di individuare nella persona della Dott.ssa Claudia Rufer, Dirigente del Settore 1. la responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;

5) di inviare copia del presente atto, per gli adempimenti di rispettiva competenza, agli uffici: Ragioneria, Tributi.

Il Dirigente Responsabile
Claudia Rufer

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
ai sensi dell'art.151 c.4 T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000

Si esprime parere 1-Favorevole

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni

Capitolo	Impegno	Anno	Importo
730003	1029	2011	7183,18

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo	Accertamento	Anno	Importo

Cattolica, 17/10/2012

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
Claudia Rufer